



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

OGGETTO: Riposi compensativi – attività lavorativa in giornate non lavorative o festive.

Parere ARAN n. n. 7202/2016 del 16 settembre 2016.

L'ARAN con il parere n.7202 del 16 settembre 2016 ha ritenuto di condividere gli indirizzi prospettati da questo Dipartimento in merito alla materia in argomento, che di seguito si riassumono:

- con riferimento all'ipotesi di personale che presta servizio, sia per reperibilità che per altri motivi, **nella giornata di riposo settimanale** (normalmente la domenica), spetterà solo lo straordinario festivo (o, in alternativa, su richiesta, il riposo compensativo, ovviamente in proporzione alle ore effettivamente lavorate) ferma restando la necessità di garantire, se del caso attraverso specifiche turnazioni, un periodo di riposo di almeno 24 consecutive ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
- al personale che presta servizio, sia per reperibilità che per altri motivi, in una **giornata festiva infrasettimanale** spetterà lo straordinario festivo oppure, a richiesta del dipendente, l'equivalente riposo compensativo in altro giorno lavorativo, sempre in proporzione alle ore effettivamente lavorate;
- al personale che presta servizio, sia per reperibilità che per altri motivi, in una **giornata feriale non lavorativa** (normalmente il sabato) spetta lo straordinario oppure l'equivalente riposo compensativo, sempre in base alle ore lavorate.

Si rammenta che nel caso in cui il dipendente richieda di beneficiare dell'istituto del **riposo compensativo**, in alternativa alla dazione dello straordinario, in ossequio alle regole generali (art. 26, comma 6, del CCNL integrativo 16-5-2001), la fruizione potrà avvenire entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

Con riferimento, invece, alle modalità di fruizione dell'eventuale **riposo settimanale**, si precisa quanto segue.

L'art. 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recita che *"il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica"*. Il diritto al riposo settimanale previsto dalla citata norma verrà, pertanto, riconosciuto, nel caso in cui il dipendente - dopo aver effettuato un orario settimanale articolato su 6 giorni lavorativi - offra una prestazione lavorativa nella giornata della domenica; ovvero laddove le esigenze di servizio determinino la necessità dell'impiego del dipendente, il cui orario settimanale è articolato su 5 giorni, sia nella giornata del sabato che della domenica.

Viceversa, nel caso in cui un dipendente, che abbia una articolazione settimanale su 5 giorni, sia chiamato ad effettuare una prestazione lavorativa nella giornata di domenica, le esigenze contenute nella citata disposizione normativa potranno ritenersi soddisfatte dalla circostanza di non aver egli lavorato nella giornata del sabato.

Reperibilità

Nel parere in oggetto, l'ARAN ha colto l'occasione di precisare che l'istituto della reperibilità è remunerato previa specifica indennità e può dare origine a diverse situazioni poiché può evolversi in un mero obbligo di attesa della eventuale chiamata, quindi esaurirsi nel rispetto di tale obbligo, oppure dare luogo alla prestazione lavorativa, a seguito della chiamata a causa della quale deve raggiungere il posto di lavoro. Nel primo caso, peraltro, la reperibilità non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa che, pur non comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedirebbe il recupero psico-fisico.